

Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2011, n. 18-2789

**Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione. Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8 agosto del 2008. Aggiornamento e approvazione delle disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno per le campagne viticole dal 2011/2012 al 2012/2013.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abroga il regolamento (CE) n. 479/2008, incorporando il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

In particolare l'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce la misura di sostegno di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'ambito del Programma Nazionale di sostegno previsto all'art. 103 duodecies del medesimo regolamento .

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo.

In particolare il titolo II, capo II, stabilisce le modalità di applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, presentato per la prima volta a giugno del 2008, è stato modificato ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE 555/08 e inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito MiPAAF) alla Commissione dell'Unione Europea il 30 giugno 2009 .

In particolare nella scheda "Misura C – Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui l'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, allegata al programma nazionale di sostegno, vengono fissati i principi di carattere generale applicativi della misura in questione.

Il decreto del MiPAAF 8 agosto 2008 specifica le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione. In particolare stabilisce che ciascuna Regione definisca le proprie disposizioni applicative e le trasmetta al MiPAAF, utilizzando le schede 1 e 2 che sono allegate al decreto stesso, per consentirne una verifica di conformità alla normativa comunitaria vigente. La scheda 1 riporta le specifiche tecniche ed il pagamento degli aiuti, mentre la scheda 2, che riporta i prezzi di estirpazione e messa a dimora nonché i costi unitari di impianto, è composta dalla tabella 1 e 2.

Con D.G.R. n. 30-10226 del 1 dicembre 2008 sono state approvate le disposizioni attuative regionali della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per le campagne viticole dal

2008/2009 al 2012/2013. In particolare in esse sono stati definiti gli interventi ammissibili ed i contributi forfetari massimi ad ettaro. Tali contributi sono stati definiti sulla base dei prezzi di estirpazione e messa a dimora e dei costi unitari di impianto, riportati nell'allegato 3 della stessa deliberazione e desunti dal prezzario regionale – edizione 2009 alla sezione n. 18.04 “Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell’Ambiente - Agricoltura” quale strumento di riferimento e di indirizzo per gli operatori pubblici e privati.

A seguito dell’aumento del contributo medio del sostegno ammissibile ad ettaro a 9.500 €, disposto con DM 1990 del 29.7.2009, sono state aggiornate le disposizioni attuative regionali con D.G.R. 28 – 12054 del 31/08/2009 adeguando i contributi forfetari massimi ad ettaro per i diversi interventi.

Con successiva DGR n. 17-633 del 20 settembre 2010 sono stati ulteriormente innalzati i contributi forfetari massimi concedibili ad ettaro per la tipologia di vigneto collinare per adeguarlo il più possibile ai costi reali di realizzazione.

Il DM n. 6822 del 13 ottobre 2011 ha modificato il DM 8 agosto 2008 stabilendo che l’importo medio del sostegno ammissibile ad ettaro non possa superare in ciascuna Regione 12.350 € ad ettaro e che le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande.

Alla luce di questo adeguamento, finalizzato ad rendere più rispondenti ai reali costi di realizzazione i livelli contributivi dell’aiuto, si ritiene opportuno innalzare il contributo forfetario massimo concedibile ad ettaro per le diverse tipologie, secondo quanto definito nell'allegato 1 della presente deliberazione. Per rispettare il contributo medio ad ettaro, stabilito nel decreto ministeriale, potrà essere rideterminato l’importo dei singoli contributi, secondo criteri oggettivi definiti con successivo atto dirigenziale del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

I prezzi di estirpazione e messa a dimora nonché i costi unitari di impianto utilizzati sono quelli presenti nel prezzario regionale edizione 2011 approvato con D.G.R. n. 9-1728 del 21/03/2011 alla sezione n. 24 “Agricoltura”.

A tal fine si aggiornano le schede 2 e 3 del DM 8 agosto 2008, contenute nell'allegato 3 della presente deliberazione.

Si ritiene opportuno pertanto approvare le disposizioni attuative, la scheda delle specifiche tecniche (secondo la scheda 1 del citato DM 8 agosto 2008) e la scheda relativa ai prezzi di estirpazione e messa a dimora nonché i costi unitari di impianto (secondo la scheda 2 del citato DM 8 agosto 2008) con tali aggiornamenti, per le campagne viticole dal 2011/2012 al 2012/2013.

Tali disposizioni e schede sono allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegati 1, 2 e 3).

Si evidenzia che i finanziamenti comunitari necessari non transitano sul bilancio regionale.

Il Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura provvederà con propri atti a definire, d’intesa con AGEA in qualità di Organismo pagatore, le procedure necessarie all’apertura delle domande, le scadenze e le disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie per l’applicazione della misura oggetto del presente atto.

Ricevuto il parere favorevole dal Comitato ex articolo 8 della legge regionale 17/1999 in data 5 ottobre 2011.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

*delibera*

- di aggiornare e approvare le disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, contenute nell'allegato 1, che fa parte integrante della presente deliberazione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalità e condizioni stabilite dai Decreti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8 agosto 2008 e n. 6822 del 13 ottobre 2011, per le campagne viticole dal 2011/2012 al 2012/2013;
- di aggiornare e approvare la scheda delle specifiche tecniche (secondo la scheda 1 del citato DM 8 agosto 2008) e la scheda relativa ai prezzi di estirpazione e messa a dimora nonché i costi unitari di impianto (secondo la scheda 2 del citato DM 8 agosto 2008) di cui rispettivamente agli allegati 2 e 3 che fanno parte integrante della presente deliberazione;
- di sostituire la DGR n. 17-633 del 20 settembre 2010 secondo quanto disposto nei punti precedenti;
- di demandare al Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura l'adozione degli atti necessari per definire, d'intesa con AGEA in qualità di Organismo pagatore, le procedure necessarie all'apertura delle domande, le scadenze e le disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie per l'applicazione della misura;
- i finanziamenti comunitari necessari non transitano sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## **Allegato 1**

### **Disposizioni regionali attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno.**

#### **1. Premessa**

Le presenti disposizioni attuative si riferiscono alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all'art. 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti.

Detta misura, riprendendo i contenuti della analoga misura prevista dal precedente regolamento (CE) n. 1493/1999, ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

Le presenti disposizioni, in linea con il Programma Nazionale di Sostegno, hanno durata 2010-2013.

La superficie a vigneto piemontese supera i 45.000 ettari di cui 40.000 circa producono vini a denominazione di origine.

La presenza di impianti obsoleti, per materiali e concezione, motiva l'attivazione di una misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Con la precedente programmazione regionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999, a partire dalla campagna 2000-2001 in Piemonte sono stati ristrutturati e riconvertiti vigneti su una superficie pari a 10.000 ettari (circa il 20% della superficie vitata) a fronte di contributi erogati per circa 59 Meuro.

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 consente di consolidare questi risultati migliorando le caratteristiche strutturali dei vigneti piemontesi.

#### **2. Riferimenti**

La misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è disciplinata da:

- regolamento n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti ( regolamento unico OCM);
- regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, relativo all'organizzazione comune del mercato, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 e che abroga il regolamento (CE) n. 479/2008;
- regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo;
- programma nazionale di sostegno modificato, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione dell'Unione Europea il 30 giugno 2009 ;
- decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8 agosto 2008, n. 2553, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti.
- decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 29.7.2009, n. 1990, di modifica del decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553.
- decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 6822 del 13 ottobre 2011 di modifica del decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553.

### **3. Area dell'intervento**

La misura si applica sull'intero territorio regionale in cui è possibile produrre vini a denominazione di origine al fine di aumentarne la superficie iscritta, adeguare il livello qualitativo e ed ottenere un incremento qualitativo delle produzioni.

### **4. Beneficiari**

Possono beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

- o gli imprenditori agricoli singoli e associati,
- o cooperative agricole,
- o società di persone e di capitali esercitanti attività agricola.

che conducono vigneti o detengono diritti di reimpianto

Possono altresì presentare progetti collettivi i soggetti elencati precedentemente, specificandolo nella domanda, secondo le modalità definite nel bando.

### **5. Presentazione delle domande**

La domanda per beneficiare dell'aiuto viene presentata all'Organismo Pagatore secondo le modalità operative stabilite da AGEA Coordinamento.

Le modalità applicative della misura, nonché le modalità per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso di informazioni sono definite con successivo atto dirigenziale del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte d'intesa con l'Organismo pagatore, ai sensi del decreto del MIPAAF 8 agosto 2008 e s.m. e i..

### **6. Azioni ammissibili**

Il regime di sostegno può riguardare le seguenti tipologie per azione:

Azione	Tipologia	Codice
A Riconversione varietale	Estirpazione e reimpianto di una diversa varietà di vite sulla stessa superficie o su superficie diversa	A. 1
	Reimpianto di una diversa varietà di vite utilizzando un diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento	A. 2
	Reimpianto anticipato di una diversa varietà di vite	A. 3
	Sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo di età massima di 20 anni.	A. 4
B Ristrutturazione	Estirpazione e reimpianto del vigneto con la stessa varietà di vite: <ul style="list-style-type: none"> <li>• con diversa collocazione in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche;</li> <li>• senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite</li> </ul>	B. 1
	Reimpianto, con diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento, mantenendo la stessa varietà di vite	B. 2
	Reimpianto anticipato mantenendo la stessa varietà di vite : <ul style="list-style-type: none"> <li>• in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche;</li> <li>• con modifiche al sistema di coltivazione della vite.</li> </ul>	B. 3
C Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti	Trasformazione delle forme di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni a controspalliera assurgente (guyot, cordone speronato)	C. 1
	Modifiche delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente con l'esclusione della ordinaria manutenzione.	C. 2

La modifica del sistema di coltivazione della vite (azione B. 1 e B. 3) deve riguardare almeno uno delle seguenti caratteristiche tecniche:

- forma di allevamento,
- forma di potatura,
- densità di impianto (non inferiore al 10%) anche con modifiche del sesto di impianto,
- riorientamento della disposizioni dei filari.

Per modifiche delle strutture di sostegno (azione C. 2) si intende: la sostituzione migliorativa completa dei pali, fili e accessori. Per ordinaria manutenzione delle strutture di sostegno si intende la sostituzione parziale delle stesse.

## 7. Interventi non ammissibili

Il regime di aiuto non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in tal senso il rimpianto sulla stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite (art. 6 del Reg. CE n. 555/08);
- agli impianti viticoli che nei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali, regionali per interventi di ristrutturazione e riconversione;
- agli interventi che incrementano la superficie di particolari denominazioni di origine secondo quanto disposto dalla normativa regionale.

In deroga al punto b, un soggetto che ha beneficiato di aiuti comunitari, nazionali, regionali per interventi di ristrutturazione e riconversione di un impianto viticolo nei 10 anni precedenti alla

presentazione della domanda, può ripresentare domanda per lo stesso impianto viticolo, se lo stesso è stato danneggiato per cause di forza maggiore (intesa nel senso di circostanze, esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto evitarsi nonostante ogni diligenza impiegata).

E' possibile riconoscere come cause di forza maggiore la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante l'impianto viticolo per cui si presenta la domanda. Il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali per ogni campagna vitivinicola specifica nel bando quali calamità naturali sono state accertate dall'autorità competente durante la campagna e le disposizioni specifiche per l'applicazione della deroga.

## 8. Condizioni

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati devono:

- aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale (tale correttezza e completezza è fondamentale per i controlli di condizionalità di cui all'art. 103 septuagesimo del regolamento (CE) n. 1234/2007); ai fini dell'aiuto, il fascicolo deve contenere inoltre le informazioni delle superfici coltivate a vigneto unitamente alla documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse;
- essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo ;
- aver presentato la dichiarazione di raccolta uve e di produzione del vino nella campagna vitivinicola precedente ;
- essere in possesso del consenso del proprietario alla misura e agli impegni previsti.

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati in funzione delle azioni oggetto di contributo devono:

- presentare (o aver presentato) la richiesta di estirpo/reimpianto per le particelle oggetto del contributo;
- essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto (diritto in portafoglio);
- essere in possesso di un diritto di reimpianto trasferito;
- di presentare (o aver presentato) la richiesta di reimpianto anticipato;
- presentare (o aver presentato) la richiesta di sovrainnesto per le particelle oggetto del contributo.

Alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui venga richiesto il pagamento a collaudo, i soggetti interessati devono obbligatoriamente già essere in possesso di un'autorizzazione al reimpianto (anche anticipato) o al sovrainnesto .

## 9. Vincoli

Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno 10 anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori. Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno 10 anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori, ad eccezione dei casi di estirpazione resa necessaria per la presenza di Flavescenza dorata, che dovranno essere valutati dall'ufficio istruttore.

I beneficiari sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, così come stabiliti dalla Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla riscossione del

contribuito per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, pena la riduzione o l'azzeramento dell'importo percepito ai sensi dell'art. 103 septuagesimo del regolamento (CE) n. 1234/2007;. I vincoli si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

## **10. Modalità tecniche**

Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Piemonte in conformità all'Accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province Autonome del 25 luglio 2002. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

I vigneti oggetto di ristrutturazione e/o riconversione, al termine dell'intervento, devono risultare atti alla produzione di vini a Denominazione di Origine.

Sono ammessi a contributo gli interventi che comportano la realizzazione di vigneti con le forme di allevamento previste dai disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine. Non sono ammessi a contributo interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a:

- 3.000 ceppi/ettaro per forme di allevamento a controspalliera (guyot, cordone speronato),
- 1000 ceppi/ettaro per forme di allevamento a pergola in tutte le sue varianti,

fatte salve le limitazioni previste dai disciplinari di produzione dei vini e al vitigno Erbaluce

Non sono ammessi a contributo interventi finalizzati al reimpianto di vigneti allevati a casarsa.

Non sono ammessi a contributo impianti per l'irrigazione.

Il sovrainnesto è consentito su vigneti di età pari o inferiore a 20 anni.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, idonei alla meccanizzazione parziale o totale. A quest'ultima condizione si può derogare in presenza di vigneti in zone di montagna, di cui al PSR 2007-2013, con altitudine media superiore ai 500 m, o terrazzati o ciglionati o con pendenza superiore al 30%.

Per vigneti con filari disposti a rittochino è obbligatorio l'inerbimento fin dal primo anno.

Le superfici vitate oggetto di intervento devono essere iscritte allo schedario viticolo, presente nell'Anagrafe agricola del Piemonte.

## **11. Superficie minima**

La superficie minima oggetto della operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ammessa è fissata in 0,5 ettari.

Per le aziende che hanno una SAU vitata di almeno 1 ettaro la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari.

In progetti collettivi la superficie minima di intervento per ogni beneficiario è fissata in 0,3 ettari.

In presenza di vigneti in zone di montagna, di cui al PSR 2007-2013, con altitudine media superiore ai 500 m, o terrazzati o ciglionati o con pendenza superiore al 30% la superficie minima di intervento è fissata in 0,1 ettari.

## **12. Determinazione dell'aiuto**

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a) può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:



a1) autorizzazione al reimpianto anticipato; in tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine della terza campagna successiva a quella dell'impianto.

a2) compensazione finanziaria.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito (punto a) qualora vengano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o l'azione venga realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

L'aiuto è erogato in modo forfettario rispetto alla superficie vitata che è definita in conformità dell'art. 75, par. 1, del regolamento (CE) n. 555/2008.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande.

### **13. Definizione dei costi**

#### *Costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti*

Nell'allegato 3 vengono individuati in maniera analitica i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, inseriti nel prezzario regionale edizione 2011, alla sezione n. 24 "Agricoltura" approvato con D.G.R. n. 9-1728 del 21/03/2011 .

In particolare è specificato che in zone particolarmente difficili è riconosciuto un aumento dei costi fino al 30% di quelli definiti nel prezzario.

Ai vigneti ricadenti nelle aree di produzione delle DO Canavese e Carema sono riconosciuti dei costi superiori laddove i vigneti siano su terrazzamenti e abbiano forma di allevamento a pergola "tradizionale", poggiante su sostegni in muratura tronco conica. Per analogia tipologica ai vigneti ricadenti nelle aree di produzione della DO Valli Ossolane sono riconosciuti dei costi superiori laddove i vigneti siano su terrazzamenti e abbiano forma di allevamento a pergola "tradizionale", poggiante su sostegni in pietra.

#### *Perdite di reddito*

La determinazione delle perdite di reddito, dovute alla mancanza di produzione dei vigneti reimpiantati o sovrainnestati, è effettuata applicando alla resa media regionale delle uve a DO (pari a 87,00 quintali di uva/ettaro), calcolata da AGEA sulla base delle dichiarazioni di raccolta delle uve, riferite al quinquennio 2003/2007, il prezzo medio di alcune delle principali uve regionali ( 60 euro), riferito al 2007/2008, come specificato nell'allegato 3, secondo i dati forniti da ISMEA per determinare il valore delle produzioni assicurabili ai sensi della legge n. 388/2000.

Tale perdita di reddito viene riconosciuta:

- per 2 anni nel caso in cui ci sia una mancata produzione dei vigneti dovuta ad interventi di estirpazione e reimpianto
- per 1 anno nel caso in cui ci sia una mancata produzione dei vigneti dovuta ad interventi (tipologie) di miglioramento delle tecniche di gestione (trasformazione delle forme di allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni a controspalliera assurgente) o sovrainnesto.

Il quadro riepilogativo dei costi è il seguente:

Estirpazione:	2.267 euro
Reimpianto:	22.598 euro
Sovrainnesto:	8.000 euro
Trasformazione delle forme di allevamento:	8.626 euro
Modifiche delle strutture di sostegno:	9.619 euro

Per i vigneti in zone di montagna, di cui al PSR 2007-2013, con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati o con pendenza > 30% i costi aumentano fino al 30%:

Estirpazione:	2.947 euro
Reimpianto:	29.378 euro
Sovrainnesto:	10.400 euro
Trasformazione delle forme di allevamento:	11.214 euro
Modifiche delle strutture di sostegno:	12.505 euro

Per i vigneti terrazzati ricadenti nelle aree di produzione delle DO Carema, DO Canavese e DO Valli Ossolane

Reimpianto a (*)	94.240 euro
------------------	-------------

(\*) con forma di allevamento a pergola “tradizionale”, poggiate su sostegni in muratura tronco conica ( DO Carema, DO Canavese) o in pietra (DO Valli Ossolane)

La perdita di reddito annua è di 5220 euro.

#### **14. Definizione del sostegno**

Tenuto conto dell'analisi dei costi riportata al punto precedente e del fatto che:

- il contributo non può superare il 50 % dei costi effettivi;
- l'indennizzo delle perdite di reddito non può superare il 100% della perdita;
- a livello regionale non si può superare l'importo medio del sostegno ad ettaro, fissato da Decreto del MiPAAF .

vengono definiti i seguenti contributi massimi ad ettaro:

### 1. Contributo forfetario massimo ad ettaro

Codice azione	Tipologie				
		Estirpo	Mancato reddito	Impianto	Totale
A. 1 – B. 1	Estirpazione e reimpianto	1000	1200	10.100	12.300
A. 2 – B. 2	Reimpianto utilizzando un diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento	-	-	10.100	10.100
A. 3 – B. 3	Reimpianto anticipato	-	-	10.100	10.100
A. 4	Sovrainnesto	-	600	3.600	4.200
C. 1	Trasformazione delle forme di allevamento		600	3.800	4.400
C. 2	Modifiche delle strutture di sostegno			4.700	4.700

### 2. Contributo massimo forfetario ad ettaro per vigneti in zone di montagna, di cui al PSR 2007-2013, con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati o con pendenza > 30% .

Codice azione	Tipologie				
		Estirpo	Mancato reddito	Impianto	Tot
A. 1 – B. 1	Estirpazione e reimpianto	1.300	1200	14.000	16.500
A. 2 – B. 2	Reimpianto utilizzando un diritto in portafoglio o acquisito mediante trasferimento	-	-	14.000	14.000
A. 3 – B. 3	Reimpianto anticipato	-	-	14.000	14.000
A. 4	Sovrainnesto	-	600	4900	5.500
C. 1	Trasformazione delle forme di allevamento		600	5.300	5.900
C. 2	Modifiche delle strutture di sostegno			6.000	6.000

### 3. Contributo massimo forfetario ad ettaro per vigneti terrazzati ricadenti nelle aree di produzione delle DO Carema, DO Canavese e DO Valli Ossolane

Codice azione	Tipologie				
		Estirpo	Mancato reddito	Impianto	Tot
A. 2 - B. 2	Reimpianto su vigneti con forma di allevamento a pergola "tradizionale", poggiate su sostegni in muratura tronco conica o in pietra	-	-	35.000	35.000

### 15. Priorità riconosciute

I requisiti di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

A ciascuna domanda verrà assegnato un punteggio complessivo ottenuto dalla somma dei punteggi riferiti all'azienda, richiedente e intervento.

A parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente più giovane.

- Riferite all'azienda

Criterio	Punti
Azienda che non ha presentato domanda di estirpazione a premio ai sensi del Reg. 479/08	20
Aziende i cui vigneti sono ubicati in zone di montagna, di cui al PSR 2007-2013, con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati o con pendenza > 30%	10
Azienda che applicano tecniche di produzione biologiche o azienda in fase di riconversione verso tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie	5
Aziende che applicano tecniche di produzione integrata riconosciute ai sensi delle normative comunitarie: azione 214.1 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte	5
Aziende che non hanno mai beneficiato di aiuti alla ristrutturazione e riconversione vigneti a decorrere dalla campagna 2000-2001	5

- Riferite al richiedente

Criterio	Punti
Imprenditore agricolo professionale (IAP) di età inferiore a 40 anni	15
Imprenditore agricolo professionale (IAP) donna	11
Imprenditore agricolo professionale (IAP)	10

Note

Per richiedente che rientri in 2 categorie vale il punteggio maggiore

- Riferite all'intervento

Criterio	Punti
Trasformazione del sistema di allevamento da vegetazione non assurgente in una contropalliera	15
Riconversione varietale per sovrainnesto	5

Note

In caso di interventi che comprendano differenti tipologie, il punteggio va riferito all'intervento che comporta un punteggio maggiore.

## 16. Graduatoria

Le domande presentate e risultate approvate andranno a costituire una graduatoria regionale.

Tali domande saranno ammesse al finanziamento secondo l'ordine di tale graduatoria fino al raggiungimento della dotazione finanziaria prevista nell'esercizio finanziario relativo alla campagna vitivinicola di riferimento. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre misure del Programma Nazionale di Sostegno, potranno essere utilizzate per finanziare altre domande ammissibili attingendo dalla stessa graduatoria.

Per rispettare il contributo medio regionale ad ettaro, stabilito nel decreto ministeriale, potrà essere rideterminato l'importo dei singoli contributi, definiti al punto 15, secondo criteri oggettivi definiti con successivo atto dirigenziale del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

## **17. Pagamento**

Gli aiuti vengono erogati al singolo conduttore di azienda agricola, anche in caso di progetti collettivi, ai sensi del DM 8 agosto 2008 e s.m. e i..

Il pagamento del sostegno può essere anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo, dopo l'esecuzione di tutte le operazioni contemplate in domanda.

Il pagamento anticipato è disposto a condizione che :

- l'esecuzione dei lavori sia iniziata;
- il richiedente provveda alla costituzione di una polizza fideiussoria a favore dell'Organismo pagatore competente, pari al 120% dell'aiuto da erogare. A tale garanzia si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2220/1985.

## **18. Periodo di realizzazione**

In caso di pagamento a collaudo l'esecuzione degli interventi deve essere realizzata entro i termini, definiti dall' Organismo pagatore, e comunque entro la campagna viticola in cui è stata presentata la domanda di contributo.

In caso di pagamento anticipato del sostegno è obbligatoria l'esecuzione delle operazioni entro il 31 luglio della seconda campagna viticola successiva alla campagna di pagamento dell'aiuto (con riferimento all'esercizio finanziario). In deroga tale scadenza può essere prorogata nei casi previsti dal regolamento (CE) 555/2008

## **19. Controlli**

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Piemonte, AGEA Coordinamento e l'Organismo pagatore competente, nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

In caso di pagamento anticipato la polizza è svincolata entro sette mesi dalla data di presentazione della documentazione predisposta secondo le modalità impartite da Agea Coordinamento.

## **20. Varianti**

Sono consentite, previa autorizzazione, variazioni della domanda, escluse variazioni delle tipologie d'intervento, che saranno definite con successivi atti del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura.

## **21. Demarcazione con PSR**

Con la DGR n. 73-7442 del 12/11/2007 e s.m.i. è stato adottato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Piemonte. Tale documento è ancora da adeguare rispetto al regolamento (CE) n. 479/2008, ciononostante attualmente sono esclusi dal finanziamento della Misura 121 del PSR sia i nuovi impianti che i reimpianti di vigneti, come definito dalle disposizioni di cui ai punti 3) Campo di applicazione ed azioni - ("...non saranno pertanto ammessi al sostegno interventi di ammodernamento aziendale che abbiano per effetto l'aumento della superficie vitata dell'azienda richiedente.... ") e 7) Tipi di investimento (materiali ed immateriali ) ammessi – (" ... non sono ammissibili investimenti per il reimpianto di colture annuali e pluriennali...") della Misura stessa.

## **22. Disposizioni finali**

Con successivi atti del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura verranno fissate, d'intesa con l'Organismo pagatore competente, le disposizioni relative ai controlli

amministrativi e all' istruttoria delle domande, ai controlli in loco, ai pagamenti, ai controlli ex post, nonché alle modalità gestione dei riesami, delle scadenze nonché dei recuperi.

## 1. SPECIFICHE TECNICHE

1.1 Area di intervento: Intero territorio regionale

1.2 Limitazione a zone atte a produrre vini a denominazione di origine: SI

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione della domanda di aiuto:

- imprenditori agricoli singoli e associati
- cooperative agricole
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola

1.4 Varietà previste: Varietà idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Piemonte

1.5 Forme di allevamento: quelle previste dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine della Regione Piemonte

1.6 Numero minimo di ceppi per ettaro:

Forme di allevamento	n. minimo di ceppi ad ettaro
Controspalliera (guyot, cordone speronato)	3.000
Pergola	1.000

Fatte salve le limitazioni previste dai disciplinari di produzione dei vini.

1.7 Superficie minima:

0,5 ettari,

0,3 ettari per le aziende che hanno una SAU vitata di almeno 1 ettaro,

0,3 ettari per le aziende che presentano domanda singoli all'interno di un progetto collettivo,

0,1 ettari per le superfici di aziende di montagna (altitudine superiore ai 500 m) o con pendenza >30%, terrazzate o ciglionate.

1.8 Azioni previste:

a) *riconversione varietale*

- reimpianto di una diversa varietà di vite sullo stesso appezzamento o su appezzamento diverso, con o senza la modifica del sistema di allevamento;
- sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo,

b) *ristrutturazione*

- reimpianto del vigneto con diversa collocazione in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche;
- reimpianto senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;

c) *miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto, che consiste nella modifica delle forme di allevamento o modifica delle strutture di sostegno.*

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, idonei alla meccanizzazione parziale o totale. A quest'ultima condizione si può derogare in presenza di viticoltura di montagna o terrazzata.

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto: 20 anni

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione e riconversione

In caso di pagamento a collaudo l'esecuzione degli interventi deve essere realizzata entro i termini definiti dall'organismo pagatore e comunque entro la campagna viticola in cui è stata presentata la domanda di contributo.

In caso di pagamento anticipato del sostegno è obbligatoria l'esecuzione delle operazioni entro il 31 luglio della seconda campagna viticola successiva alla campagna di pagamento dell'aiuto (con riferimento all'esercizio finanziario). In deroga tale scadenza può essere prorogata nei casi previsti dal regolamento (CE) 555/2008.

## 2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI

2.1 % di contributo comunitario: nella misura massima del 50%;

2.2 % di contributo comunitario alle perdite di reddito: nella misura massima del 100%

2.3 Determinazione della perdita di reddito

La determinazione delle perdite di reddito è effettuata applicando alla resa media regionale delle uve, calcolata da AGEA, sulla base delle dichiarazioni di raccolta delle uve, riferite al quinquennio 2003/2007, pari a 87,00 quintali di uva/ettaro, 60 euro che è il prezzo medio di alcune delle principali uve regionali, secondo i dati forniti da ISMEA per determinare il valore delle produzioni assicurabili ai sensi della legge n. 388/2000.

2.4 Importo medio del sostegno ammissibile per ettaro: 12.350 euro

2.5 Modalità di erogazione dell'aiuto: forfetario

2.6 Tempi di erogazione dell'aiuto: anticipato e a collaudo.

2.7 Ammontare della cauzione in caso di pagamento anticipato: 120 % del sostegno anticipato.



Allegato 3  
Tabella 1

Prezzi di estirpazione e messa a dimora di un vigneto

Descrizione		Costo unitario	Costo €/ha per forma di allevamento			Rif. Prezziario		
			Controspalliera (guyot)	Viticolture di montagna o terrazzata	Viticolture di Carema e Valli ossolane	Controspalliera (guyot)	Viticolture di montagna o terrazzata	Viticolture di Carema e Valli ossolane
Estirpazione vigneto	1	2266,85	2.266,85	2.946,91		24.A04.T20.005	24.A04.T25.005	
<b>Totale estirpo</b>			<b>2.266,85</b>	<b>2.946,91</b>				

Descrizione		Costo unitario	Costo €/ha per forma di allevamento			Rif. Prezziario		
			Controspalliera (guyot)	Controspalliera (guyot) con viticolture di montagna o terrazzata	Viticolture di Carema e Valli ossolane	Controspalliera (guyot)	Viticolture di montagna o terrazzata	Viticolture di Carema e Valli ossolane
Scasso,	1	531,66	531,66	691,16	691,16	24.A04.T02.005	24.A04.T25.005	24.A04.T25.005
ripuntatura	1	354,43	354,43	460,76	460,76	24.A04.T03.005	24.A04.T25.005	24.A04.T25.005
livellamento	1	547,59	547,59	711,87	711,87	24.A04.U02.005	24.A04.U45.005	24.A04.U45.005
Erpicatura e fresatura	2	132,80	265,60	345,28	345,28	24.A04.T10.005	24.A04.T25.005	24.A04.T25.005
Concimazioni organiche o minerali,	1	700,00	700,00	910,00	910,00	24.A04.U20.005	24.A04.U45.005	24.A04.U45.005
Tracciamento per impianto	1	879,99	879,99	1.143,99	1.143,99	24.A04.U25.005	24.A04.U45.005	24.A04.U45.005
<b>Materiali</b>								
Acquisto barbatelle innestate e messa a dimora	4000	1,95	7.800,00	10.140,00	3.900,00	24.A04.U08.210	24.A04.U45.005	24.A04.U45.005
Acquisto ancore e messa in opera	80	5,91	472,80	614,64		24.A04.U04.005	24.A04.U45.005	
Acquisto pali cemento 6*6 e messa in opera	920	5,91	5.437,20	7.068,36		24.A04.U03.010	24.A04.U45.005	
Acquisto pali castagno e messa in opera	80	6,50	520,00	676,00		24.A04.U03.015	24.A04.U45.005	
Acquisto fili in acciaio e messa in opera	1080	1,31	1.414,80	1.839,24		24.A04.U05.005	24.A04.U45.005	
Acquisto gancetti tralcio/filo e filo/tondino e messa in opera	108	2,08	224,64	292,03		24.A04.U07.005	24.A04.U45.005	
Acquisto pali cemento 8*8 e messa in opera	918	11,81			10.841,58			24.A04.U03.005
Acquisto pali castagno per orditura e messa in opera	127,2	507,16			64.510,75			24.A04.U03.035
<b>Totale impianto</b>			<b>19.148,71</b>	<b>24.893,32</b>	<b>83.515,38</b>			

**1- Descrizione impianto a Guyot  
Zona altimetrica collina**

sesto:2,50 m \*1 m

40 file di 100m

ogni palo 6 fili

pali ogni 4 m (25 pali per fila)

920pali +80in testata

4000 barbatelle

peso fili 0,045\*40file \*6 fili\*100m

accessori 10%peso dei fili

Non sono stati specificati i costi della forma di allevamento a pergola perché la tipologia della pergola è molto variabile, in generale è stato valutato che i costi in totale sono equiparabili alla forma di allevamento a controspalliera

**2- Descrizione impianto a Guyot con viticolture di montagna o terrazzata  
Zona altimetrica montagna > 500 m o con terrazzamenti o con pendenza >30%**

L'impianto è uguale a quello della zona altimetrica di collina

**3- Descrizione impianto a Carema e Valli Ossolane  
Zona altimetrica montagna > 500 m o con terrazzamenti**

sono vigneti terrazzati ricadenti nelle aree di produzione delle DO Canavese e Carema e Valli Ossolane

hanno forma di allevamento a pergola poggiate su sostegni in muratura tronco conica

sesto:5 m \*1 m

2000 barbatelle

la pergola è formata con pali in castagno di vari diametri

**4- Riferimenti a prezziario**

Allegato 3  
Tabella 2

Costi di estirpo di un vigneto ad ettaro

Descrizione	Costo €/ha per forma di allevamento			Rif. Prezziario		
	Controspalliera (guyot)	Viticultura di montagna o terrazzata		Controspalliera (guyot)	Viticultura di montagna o terrazzata	
a) Estirpazione vigneto, raccolta e trasporto ceppi e radici, scasso e altri lavori preparatori, bonifica del terreno da residui vegetali, eventuale smaltimento palificazione	2.266,85	2.946,91		vedi tab. 1	vedi tab. 1	
<b>Costi totali per un ettaro di vigneto: estirpaz</b>	<b>2.266,85</b>	<b>2.946,91</b>				

Costi di impianto di un vigneto ad ettaro

Descrizione	Costo €/ha per forma di allevamento			Rif. Prezziario		
	Controspalliera (guyot)	Viticultura di montagna o terrazzata	Viticultura di Carema e Valli ossolane	Controspalliera (guyot)	Viticultura di montagna o terrazzata	Viticultura di Carema e Valli ossolane
b) Livellamento terreno, aratura, preparazione suolo,	1.699,28	2.209,06	2.209,06	vedi tab. 1	vedi tab. 1	vedi tab. 1
c) Concimazione organiche e minerali	700,00	910,00	910,00	vedi tab. 1	vedi tab. 1	vedi tab. 1
d) Tracciamento e picchettamento	879,99	1.143,99	1.143,99	vedi tab. 1	vedi tab. 1	vedi tab. 1
e) Acquisto barbatelle, scavo buche e messa a dimora viti	7.800,00	10.140,00	10.140,00	vedi tab. 1	vedi tab. 1	vedi tab. 1
f) Acquisto e messa a dimora impianti di sostegno (pali, fili, ancoraggi)	8.069,44	10.490,27	75.352,33	vedi tab. 1	vedi tab. 1	vedi tab. 1
g) Eliminazioni infestanti (malerbe), trattamenti e concimazione di allevamento	1.900,00	2.470,00	2.470,00	24.A04.U30.005	24.A04.U45.005	24.A04.U45.005
h) Potatura e legatura di allevamento	1.549,50	2.014,35	2.014,35	24.A04.U35.005	24.A04.U45.005	24.A04.U45.005
<b>Costi totali per un ettaro di vigneto: impianto</b>	<b>22.598,21</b>	<b>29.377,67</b>	<b>94.239,73</b>			

Costi di sovrainnesto di un vigneto ad ettaro

Descrizione	Costo €/ha per forma di allevamento			Rif. Prezziario		
	Controspalliera (guyot)	Viticultura di montagna o terrazzata		Controspalliera (guyot)	Viticultura di montagna o terrazzata	
i) Sovrainnesto	8.000,00	10.400,00		24.A04.U40.005	24.A04.U45.005	
<b>Costi totali per un ettaro di vigneto: sovrainnesto</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.400,00</b>				

Mancati redditi per 2 anni

l) Mancati redditi	2	10.440,00	10.440,00			
--------------------	---	-----------	-----------	--	--	--

**Costi totali estirpo impianto e mancato reddito**

Estirpazione, reimpianto e mancato reddito ann	35.305,06	42.764,58
--	-----------	-----------

**Costi di miglioramento di un vigneto ad ettaro**

Descrizione	Costo €/ha per forma di allevamento		Rif. Prezziario	
	Controspalliera (guyot)	Viticultura di montagna o terrazzata	Controspalliera (guyot)	Viticultura di montagna o terrazzata
m) Trasformazione allevamento	8.626,14	11.213,98	vedi tab. 1	vedi tab. 1
n) Modifica sostegni	9.618,94	12.504,62	vedi tab. 1	vedi tab. 1

**1- Descrizione impianto a Guyot  
Zona altimetrica collina**

sesto:2,50 m \*1 m

40 file di 100m

ogni palo 6 fili

pali ogni 4 m (25 pali per fila)

920pali +80in testata

4000 barbatelle

peso fili 0,045\*40file \*6 fili\*100m

accessori 10%peso dei fili

Non sono stati specificati i costi della forma di allevamento a pergola perché la tipologia della pergola è molto variabile, in generale è stato valutato che i costi in totale sono equiparabili alla forma di allevamento a controspalliera

**2- Descrizione impianto a Guyot con viticultura di montagna o terrazzata  
Zona altimetrica montagna > 500 m o con terrazzamenti o con pendenza >30%**

L'impianto è uguale a quello della zona altimetrica di collina

**3- Descrizione impianto a Carema e Valli Ossolane  
Zona altimetrica montagna > 500 m o con terrazzamenti**

sono vigneti terrazzati ricadenti nelle aree di produzione delle DO Canavese e Carema e Valli Ossolane

hanno forma di allevamento a pergola poggiate su sostegni in muratura tronco conica

sesto:5 m \*1 m

2000 barbatelle

la pergola è formata con pali in castagno di vari diametri

**4- Riferimenti a prezziario**

Edizione 2011 approvata con D.G.R. n. 9-1728 del 21/03/2011 - B.U.R. n. 12 del 24/03/2011

**5- Mancati redditi**

Per il calcolo del prezzo si sono utilizzati il DM 27/2/08 e il DM 17/5/07

Vino	Anno		Media
	2008	2007	
Langhe rosso Doc	64,84	54,67	59,76
Monferrato Dolcetto Doc	45,75	46,50	46,13
Piemonte Moscato Doc	77,50	75,00	76,25
			60,71

Per la resa si è utilizzato il dato fornito da Agea

**6- Costi di miglioramento di un vigneto**

m) Comprende i costi di acquisto e messa a dimora impianti di sostegno (pali in cemento, fili, gancetti) e delle potatura e legatura di allevamento

n) Comprende i costi di acquisto e messa a dimora impianti di sostegno (pali in legno, ancore, pali in cemento, fili, gancetti) e delle potatura e legatura di allevamento